



UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI EXTRACURRICULARI

(CAPO II DPREg. 19 marzo 2018 n. 57/Pres.)

In base al “Regolamento per l’attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)” adottato con DPREg n. 57 del 19 marzo 2018.

TRA

En.A.I.P. – Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli - Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, via dell’Istria 57, CAP 34137, codice fiscale 80035920323, d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato dalla dott.ssa Paola Stuparich, nata a Gorizia (GO) il 13/03/1963 in qualità di direttore generale e legale rappresentante di Enaip FVG

E

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FVG (MIBACT), con sede legale in Trieste (TS), in Piazza Liberta’ n. 7, eletto anche quale domicilio per ogni e qualsiasi comunicazione tra le parti, codice fiscale 80016390322, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal/dalla signor/a Bonomi Simonetta, nata a Padova (PD) il 02/03/1956 in qualità di legale rappresentante

PREMESSO CHE

- il tirocinio è una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento

lavorativo, l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione delle persone.

- il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura quale rapporto di lavoro.
- i tirocini formativi non possono sostituirsi ai tirocini professionali nel senso che non è possibile regolare con la forma del tirocinio extracurricolare il tirocinio che consente l'accesso alle professioni regolamentate. L'oggetto del piano formativo individuale (PFI) dei tirocini attivabili in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate non può prevedere le attività tipiche ovvero riservate alla professione;
- la Regione Friuli Venezia Giulia al fine di valorizzare l'istituto del tirocinio ha disciplinato la materia adottando con decreto del Presidente della Regione n. 57 del 19 marzo 2018 il "Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurricolari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" di seguito denominato "Regolamento", che costituisce il presupposto della presente convenzione e che si intende integralmente richiamato;
- Le disposizioni del regolamento rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto l'attivazione di n. 1 tirocini. (nel caso di più tirocini non attivabili contemporaneamente indicare l'arco temporale nel quale verranno realizzati).
2. La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo nei limiti previsti dall'art. 3 del Regolamento.
3. Le Parti sottoscrittrici della convenzione vengono denominate: soggetto promotore, soggetto ospitante e, se presente, terzo soggetto finanziatore.
4. La presente convenzione decorre dal 15/01/2021 fino al 14/07/2021. Il termine della convenzione potrà essere modificato a seguito di eventuali sospensioni o proroghe che dovranno essere comunicate formalmente e faranno parte integrante della presente convenzione. La motivazione della modifica dovrà essere esplicitata nella comunicazione stessa.
5. Tutte le spese relative alla presente convenzione, nonché imposte/tasse, nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del soggetto ospitante senza diritto a rivalsa.

6. Il presente tirocinio viene realizzato nell'ambito del programma specifico 64/18 del PPO 2018 sulla base delle disposizioni di cui al decreto n. 6169/LAV FORU del 29/05/2019 e successive modifiche ed è finanziato con le risorse del POR FSE Friuli Venezia Giulia 2014/2020.

Art. 2 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Spetta al soggetto promotore, in considerazione della finalità formativa del tirocinio, definirne gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il rispetto della convenzione e del Piano Formativo Individuale (PFI) di cui all'articolo 8 del Regolamento.
2. Il soggetto promotore è tenuto a:
 - a) offrire il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative per favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio;
 - b) offrire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, sulla disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
 - c) individuare un tutor responsabile dell'aspetto organizzativo dell'attività di tirocinio, che svolga i compiti previsti dall'art. 7 del Regolamento;
 - d) gestire le procedure amministrative collegate alla realizzazione del tirocinio. In tale ambito rientra anche il controllo relativo alla tenuta del registro di presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante, predisposto su format fornito dalla struttura regionale competente in materia di politiche della formazione e vidimato dal soggetto promotore prima dell'inizio del tirocinio;
 - e) predisporre il PFI, partecipare alla stesura del Dossier individuale del tirocinante e il rilascio dell'Attestato finale;
 - f) effettuare un'azione di presidio sulla qualità dell'esperienza e dell'apprendimento e contribuire al monitoraggio territoriale sull'andamento dei tirocini;
 - g) eseguire attività di vigilanza e controllo;
 - h) trasmettere il PFI alla struttura regionale competente in materia di politiche della formazione mediante invio telematico all'apposito servizio informativo messo a disposizione dalla struttura stessa, nonché comunicare alle strutture regionali interessate, l'avvio la conclusione nonché eventuali sospensioni o interruzioni del tirocinio;
 - i) segnalare al soggetto ospitante dell'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel

PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché la segnalazione ai competenti servizi ispettivi dei casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita dal tutor designato dal soggetto promotore e dal tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Nel caso di prolungata assenza o di impedimento di uno dei tutor è compito del rispettivo designatore nominare un sostituto.

Art. 3 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale si realizza il tirocinio.
2. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture site nella Regione Friuli Venezia Giulia soggetti in tirocinio in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento.
3. Per poter procedere all'attivazione di tirocini il soggetto ospitante deve rispettare le condizioni previste all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del Regolamento.
4. Il soggetto ospitante è tenuto a:
 - a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
 - b) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, artt. 36 e 37 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), inoltre, se prevista, al tirocinante deve essere garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo D.lgs 81/2008; garantire la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
 - c) designare un tutor del soggetto ospitante che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio. In caso di assenza del tutor va individuato un suo sostituto;
 - d) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, ai sensi della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie come previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera d), del Regolamento;

- e) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
 - f) trasmettere al soggetto promotore tutte le comunicazioni effettuate afferenti al tirocinio (es. richieste di proroga, interruzione, infortuni);
 - g) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - h) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
 - i) collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.
 - l) collaborare con il tutor del soggetto promotore durante le attività di vigilanza e controllo mettendo a disposizione tutte le informazioni richieste.
5. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

Art. 4 – Garanzie assicurative e modalità di attivazione

1. Ad ogni tirocinante deve essere garantita l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile verso terzi sono a carico di ENAIP FVG in qualità di soggetto promotore (indicare se soggetto ospitante, soggetto promotore o terzo finanziatore).
3. Il tirocinio viene attivato nel rispetto delle condizioni dettate dall'articolo 9 del Regolamento.

Art. 5 – Obblighi di corresponsione dell'indennità

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento, ai tirocinanti viene corrisposta una indennità di partecipazione al tirocinio.

2. L'indennità di partecipazione per i tirocini attivati ai sensi della presente convenzione è corrisposta dal soggetto promotore al tirocinante in misura del 100% dell'indennità minima prevista dall'avviso di riferimento con cadenza mensile a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari almeno al 70% delle ore previste nel mese mobile.
3. L'indennità su base mensile spetta per intero a fronte di una partecipazione minima del 70%. Se la partecipazione è inferiore al 70%, al tirocinante non viene corrisposta alcuna indennità da parte del soggetto promotore.

Art. 6 – Comunicazioni

1. Il soggetto ospitante effettua tutte le comunicazioni previste dall'articolo 5, comma 5, lettera f), del Regolamento.
2. Il soggetto promotore è tenuto ad inviare ciascun progetto formativo alla Regione mediante invio telematico all'apposito servizio informativo messo a disposizione dalla Regione.

Art. 7 – Attestazione delle competenze

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore sulla base del PFI, del Dossier individuale e della valutazione espressa dal soggetto ospitante, rilascia, utilizzando il modello predisposto dalle strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione, un'attestazione finale di frequenza che attesta l'esperienza di apprendimento conseguita. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 al fine di agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Art. 8 – Vigilanza e controllo

1. Il soggetto promotore è autorizzato a eseguire i sopralluoghi in loco al fini del controllo del regolare svolgimento del tirocinio, soprattutto laddove siano segnalate problematiche o situazioni

di criticità ed esegue altresì i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

2. Fermo restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo dei competenti organi ispettivi di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) la Regione promuove la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio applicando le sanzioni di cui all'articolo 63, commi dal 2 bis al 2 septies, della legge regionale 18/2005.
3. Per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 92/2012, il soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità è individuato, nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 13 comma 2, sulla base di quanto previsto dalla convenzione.

Art. 9 – Tutela dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti e raccolti con il presente atto, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente convenzione viene sottoscritta.
2. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327), con sede in Piazza Unità d'Italia 1 a Trieste.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione, a tutti gli effetti di legge, s'intende sottoscritta dalle parti nella data in cui viene firmata digitalmente dal soggetto promotore.
2. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 642/1972.;
3. Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto verrà devoluta al competente Foro di Trieste. È esclusa la procedura arbitrale di composizione della lite.
4. La presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del soggetto promotore fino a 14/07/2021. La convenzione non è tacitamente rinnovabile. Gli impegni assunti

dalle parti con la presente convenzione, permangono fino alla data di conclusione del/dei tirocinio/i attivato/i e delle eventuali successive proroghe.

5. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Udine, 07/01/2021

Per il soggetto ospitante

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FVG (MIBACT)

Dott.ssa Simonetta Bonomi

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente dal soggetto ospitante ed inviato per corrispondenza al soggetto promotore, ai sensi degli artt. 20 e 21 del Dlgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Per il soggetto promotore

Dott.ssa Paola Stuparich

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente dal soggetto promotore ed inviato per corrispondenza al soggetto ospitante, ai sensi degli artt. 20 e 21 del Dlgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).